

COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore 20.00 nella solita sala riunioni.

Previo esaurimento della formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LUSSO Michele	Sindaco	SI	
BERBOTTO Silvano	Consigliere	SI	
BERBOTTO Martina	Consigliere	SI	
FREA Giovanni	Consigliere		SI
MARENCO Matteo	Consigliere	SI	
BERTELLO Mauro	Consigliere		SI
LISA Davide	Consigliere		SI
MAGLIANO Irene	Consigliere	SI	
BERBOTTO Lucia	Consigliere	SI	
PRESSEDA Giuliano	Consigliere		SI
PANICCO Rosanna	Consigliere	SI	
TOTALE		7	4

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è
In corso di
pubblicazione

stato pubblicato
per 15 giorni consecutivi
dal

17 MAR 2021

al

1 APR 2021

all'Albo Pretorio del
Comune ai sensi art.124
D.Lgs n.267/2000.
Opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (NARDI dr. Massimo)

Con l'intervento e l'opera del signor **NARDI dr. Massimo** SEGRETARIO COMUNALE.

Il signor **LUSSO Michele**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;



Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

All'unanimità dei voti, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) Di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 51 articoli, comprensivo di n. 1 allegato – Allegato A, categoria delle strade.
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo.
- 3) Di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
- 4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
- 5) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to LUSO Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NARDI dr. Massimo

N. 48 Reg. Pubbl.
Pubblicato all'Albo Pretorio
Dal 14/3/21 al 1/4/21
IL MESSO COMUNALE
(BAZZOLI Marina)



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia della deliberazione è conforme all'originale esistente.

17 MAR 2021

Bandissero d'Alba, Li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
(NARDI dr. Massimo)

F.to



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

16 MAR 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IL TECNICO COMUNALE
F.to (AMATO ing. Salvatore)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

16 MAR 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
IL RAGIONIERE
F.to (COLONNA Aldo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma D.Lgs n.267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma)
☐ non dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 3° comma)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NARDI dr. Massimo)

